



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il “Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 4212” e, in particolare, l’articolo 4, il quale prevede il Consiglio superiore di sanità quale organo consultivo tecnico del Ministro della sanità;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e s.m.i., recante il “Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l’ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con D.M. 27 febbraio 1997, n. 76”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, recante il regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, come modificato dal decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3 che ha soppresso la figura del direttore generale, individuato il presidente quale organo dell’Agenzia e rappresentante legale della stessa nonché istituito le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e il direttore tecnico-scientifico;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, a tenore del quale: <*la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera*>>;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e, in particolare, l’articolo 7, come modificato dall’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede che il Consiglio superiore di sanità sia costituito da trenta componenti non di diritto, individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato, nonché dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 15 febbraio 2022, di nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità, per la durata di tre anni a decorrere dalla medesima data;

VISTO il decreto del Ministro della salute 1° marzo 2022, recante la variazione all’articolazione per materie delle sezioni del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003, n. 342;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2023, n. 196, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, e in particolare l’articolo 8, comma 2;

DATO ATTO dell'intervenuta scadenza dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità per il triennio 2025-2028, con la nomina dei relativi componenti non di diritto;

DECRETA

Art. 1

(Componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono nominati componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità:

- 1) Prof. Alberto Mantovani
- 2) Prof. Giuseppe Remuzzi
- 3) Prof.ssa Annamaria Colao
- 4) Prof. Enrico Felice Gherlone
- 5) Prof. Alberto Siracusano
- 6) Prof. Sergio Alfieri
- 7) Prof.ssa Marina Vivarelli
- 8) Prof.ssa Eleonora Porcu
- 9) Prof. Massimo Andreoni
- 10) Prof. Enrico Alleva
- 11) Prof. Ugo Pastorino
- 12) Prof.ssa Maria Grazia De Marinis
- 13) Prof.ssa Anna Odore
- 14) Prof. Francesco Giorgino
- 15) Prof. Giovanni Francesco Nicoletti
- 16) Prof. Nicola Colacurci
- 17) Prof. Antonio Gasbarrini
- 18) Prof. Filippo Luca Fimognari
- 19) Prof. Giovanni Esposito
- 20) Prof.ssa Vincenza Maria Elena Bonfiglio
- 21) Prof. Antonio Giordano
- 22) Prof. Paolo Marchetti
- 23) Prof. Fabio Santanelli Di Pompeo

- 24) Prof. Francesco Franceschi
- 25) Prof. Andrea Lenzi
- 26) Prof. Giovanni Sotgiu
- 27) Prof. Eugenio Brunocilla
- 28) Prof. Lorenzo Lomuzio
- 29) Prof. Giuseppe Lauria Pinter
- 30) Prof.ssa Daniela Massi

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).

3. Sono, altresì, membri di diritto del Consiglio superiore di sanità i presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 2

(Durata e funzionamento)

1. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità di cui all'articolo 1, comma 1, durano in carica tre anni rinnovabili, con decorrenza dalla data del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio superiore di sanità.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. La partecipazione all'assemblea generale ed alle riunioni delle singole sezioni del Consiglio superiore di sanità è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante. Per le riunioni va privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.

2. L'onere derivante dal rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti a Roma graverà sul capitolo di bilancio 2120, piano gestionale 5 “*Spese per il funzionamento del Consiglio superiore di sanità, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute*”, nell’ambito della Missione “*Tutela della salute*”- Programma “*Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità veterinaria*” - Centro di responsabilità “*Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio*” - Azione “*Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto sull'attività degli organi collegiali per la tutela della salute*”, dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio finanziario 2025 e corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi successivi.

Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per i seguiti di competenza.

IL MINISTRO